CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DELLE PERSONE MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

Allegato al Modello Organizzativo e di Controllo dell'attività sportiva

INDICE

1. **ADOZIONE DEL CODICE DI CONDOTTA**
2. **FINALITA'**
3. **DOVERI E OBBLIGHI DELLE PERSONE TESSERATE**
4. **DOVERI E OBBLIGHI DI DIRIGENTI SPORTIVI E PERSONALE TECNICO**
5. **DOVERI E OBBLIGHI DI ATLETE E ATLETI**
6. **PROCEDURE DI SELEZIONE DEL PERSONALE SPORTIVO**
7. **SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO ENDOASSOCIATIVO**

1. ADOZIONE DEL CODICE DI CONDOTTA

Il presente Codice di condotta è adottato da La Bassa Climbing SSDaRL, di seguito la "Società", ai sensi del comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, utilizzando le Linee Guida pubblicate dalla FASI e stabilisce obblighi, divieti, standard di condotta e buone pratiche finalizzati alla tutela di minori e alla prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione nell'ambito dell'attività sportiva svolta dalla Società.

Si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività della Società, indipendentemente dalla disciplina sportiva praticata.

Ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e/o integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal CONI in materia di safeguarding, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, le raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding e le raccomandazioni dell'Ufficio del Safeguarding Officer della FASI.

Il presente Codice di condotta e i suoi aggiornamenti sono pubblicati sulla homepage del sito della Società, affissi nella sede della medesima nonché comunicati al/la Responsabile Safeguarding della FASI.

2. FINALITA’

Diritto fondamentale delle persone tesserate è quello di essere trattate con rispetto e dignità, nonché di essere tutelate da ogni forma di abuso, molestia, violenza e ogni altra condizione di discriminazione, con un riguardo speciale per i/le minori d’età, indipendentemente dalla propria etnia, dalle proprie convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.

Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico delle persone tesserate costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.

Tutti le persone tesserate, il personale tecnico, i/le dirigenti, le persone socie, i/le volontari/e, nonché tutte le persone che prendono parte, a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo, all’attività sportiva, in forma diretta o indiretta, sono tenute a conoscere e a rispettare quanto previsto dal presente Codice di condotta adottato della Società.

Sono vietate tutte quelle condotte integranti abuso psicologico, abuso fisico, molestia sessuale, abuso sessuale, negligenza, incuria, bullismo o cyberbullismo o comportamenti discriminatori, come descritti nel Modello Organizzativo e di Controllo dell’Attività Sportiva adottato dalla Società.

Il Codice di Condotta stabilisce obblighi, divieti, standard di condotta e buone pratiche finalizzati:

- al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza;
- all’educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana;
- alla piena consapevolezza di tutte le persone tesserate in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
- alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l’uguaglianza, l’equità e il rispetto dei diritti delle persone tesserate, in particolare se minori;
- alla valorizzazione delle diversità;
- alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore;
- alla promozione da parte di dirigenti e personale tecnico al benessere dell’atleta;
- alla effettiva partecipazione di tutte le persone tesserate all’attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
- alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- alla rimozione degli ostacoli che impediscano la promozione del benessere dell’atleta, in particolare se minore, e dello sviluppo psico-fisico dello stesso secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
- alla rimozione degli ostacoli che impediscano la partecipazione dell’atleta alle attività, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.

3. DOVERI E OBBLIGHI DELLE PERSONE TESSERATE

Le persone tesserate devono:

- comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntate al rispetto nei confronti delle altre persone tesserate;
- astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- garantire la sicurezza e la salute delle altre persone tesserate, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando le altre persone tesserate nei percorsi educativi e formativi;
- impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli/le atleti/e ovvero loro delegati
- prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- astenersi da condotte offensive, minacciose o aggressive;
- collaborare con le altre persone tesserate nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- segnalare senza indugio al/la Responsabile contro abusi, violenze o discriminazioni nominato/a dalla Società situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altre persone a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

4. DOVERI E OBBLIGHI DI DIRIGENTI SPORTIVI E PERSONALE TECNICO

Il/le Dirigenti sportivi/e ed il personale Tecnico devono:

- agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti delle persone tesserate, specie se minori;
- contribuire alla formazione e alla crescita armonica delle persone tesserate, in particolare se minori;
- evitare ogni contatto fisico non necessario con delle persone tesserate, in particolare se minori;

- promuovere un rapporto tra persone tesserate improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- astenersi dal creare situazioni di intimità con persone tesserate minorenni;
- porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- comunicare e condividere con persone tesserate minorenni gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con persone tesserate minorenni, anche mediante social network;
- interrompere senza indugio ogni contatto con persone tesserate minorenni qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il/la Responsabile contro abusi, violenze o discriminazioni nominato/a dalla Società;
- impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
- segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari di atleti/e loro affidati/e;
- dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- sostenere i valori del sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive delle persone tesserate;
- conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video di persone tesserate minorenni, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
- segnalare senza indugio al/la/a Responsabile contro abusi, violenze o discriminazioni nominato dalla Società situazioni, anche potenziali, che espongano le persone tesserate a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

5. DOVERI E OBBLIGHI DI ATLETE E ATLETI

Atlete e atleti hanno i seguenti diritti, doveri e obblighi:

- rispettare il principio di solidarietà tra atlete/i, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- comunicare le proprie aspirazioni a dirigenti sportivi e personale tecnico e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
- comunicare a dirigenti sportivi e personale tecnico situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altre persone;
- prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore in altre/i atlete/i;
- rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere di altre/i atlete/i e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- rispettare la funzione educativa e formativa di dirigenti sportivi e personale tecnico;
- mantenere rapporti improntati al rispetto con altre/i atlete/i e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
- evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e personale tecnico, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al/la Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
- segnalare senza indugio al/la Responsabile contro abusi, violenze o discriminazioni nominato/a dalla Società situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altre persone a pericolo o pregiudizio.

6. PROCEDURE DI SELEZIONE DEL PERSONALE SPORTIVO

Dirigenti, istruttrici e istruttori, allenatrici e allenatori e personale tecnico sportivo e tutte le persone che svolgono attività professionali o attività volontarie che comportano contatti diretti e regolari con minori devono avere un alto grado di onestà, moralità e competenza e devono comprendere appieno

la responsabilità che implica il loro ruolo teso a costruire un ambiente sano, accogliente e rispettoso dove sia accettata ogni forma di diversità.

Chiunque svolga un'attività che comporti un contatto con i minori, oltre al conseguimento delle necessarie qualifiche, deve seguire un percorso di formazione continua improntata alla consapevolezza, al rispetto, all'educazione e all'etica e finalizzata a proteggere le persone di minore età da ogni forma di abuso, violenza e discriminazione così come individuati dal Modello Organizzativo e di Controllo dell'Attività Sportiva adottato dalla Società.

La fase di selezione e assunzione del personale o di altre persone collaboratrici o volontarie, tutela il miglior interesse del/la minore, attuando opportuni controlli e procedure per escludere chiunque non sia idoneo a lavorare nei contesti individuati e/o presenti situazioni di pregiudizio.

A tale fine la Società:

- acquisirà documentate referenze che dimostrino l'idoneità della persona candidata ad assumere incarichi che prevedano delle attività a contatto con minori;
- approfondirà con la persona candidata eventuali incoerenze e/o discontinuità nell'attività professionale svolta in precedenza;
- si assicurerà che la persona candidata non abbia riportato sanzioni in ambito sportivo per illeciti disciplinari per condotte in violazione dei diritti, della salute e del benessere di minori;
- si assicurerà che la persona candidata non abbia riportato una condanna penale definitiva per reati non colposi contro l'incolumità, contro la persona (con la sola eccezione dei delitti contro l'onore) ovvero concernenti sostanze stupefacenti, ovvero che non abbiano un carico pendente per i reati previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater.1, 600 quinquies, 604-bis, 604-ter, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 609 undecies del codice penale o che nei loro confronti non sia intervenuta l'irrogazione di una sanzione interdittiva all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ovvero l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine grado e da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori, nonché l'applicazione della misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori.

A tal fine la persona candidata dovrà presentare il certificato penale del casellario giudiziale e il certificato dei carichi pendenti. I certificati verranno prodotti al momento del reclutamento e dovranno essere presentati con cadenza annuale;

- il personale deve prendere visione, sottoscrivere ed impegnarsi a rispettare il Codice di condotta;
- la definitiva assunzione o il coinvolgimento nell'attività è subordinato ad un periodo di prova nel corso del quale la persona candidata dovrà svolgere un primo corso di formazione sul tema della tutela dei diritti e del benessere di minori in ambito sportivo;

- successivamente all'assunzione la persona sarà tenuta alla frequentazione almeno una volta l'anno dei corsi di formazione volti alla divulgazione delle politiche di safeguarding eventualmente svolti dalla FASI.

7. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO ENDOASSOCIATIVO

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

N.B. Il sistema disciplinare e sanzionatorio endo-associativo trova applicazione solo se lo statuto dell'Associazione/Società lo preveda.

Nei confronti del/la responsabile di una violazione del presente Modello organizzativo, può essere promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà previamente contestato all'autore/ice della violazione l'addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica in ordine alla sua difesa. Una volta accertata la violazione, sarà comminata una sanzione proporzionata alla gravità della violazione commessa, all'intensità del dolo o al grado della colpa ed all'eventuale recidiva.

Le sanzioni previste potranno essere applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel presente Modello organizzativo a prescindere dallo svolgimento e dall'esito del procedimento disciplinare eventualmente instaurato dinanzi agli organi di giustizia sportiva nel caso in cui la violazione integri gli estremi dell'illecito disciplinare ovvero dall'esito del procedimento penale nel caso la violazione integri una fattispecie di reato.

In ogni caso, la sanzione irrogata prescinde dalla commissione di un illecito disciplinare a norma del Regolamento di giustizia della F.A.S.I. e si attesta come reazione della Società al mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente Modello.

Il/la Responsabile per gli abusi, la violenza e le discriminazioni nonché il/la Safeguarding Officer della F.A.S.I. devono sempre essere informati di ogni procedura di irrogazione delle sanzioni per violazione del Modello organizzativo ai fini delle valutazioni e del monitoraggio di loro competenza.

Integra illecito disciplinare la violazione degli obblighi di riservatezza circa l'identità di chi abbia effettuato una segnalazione o una denuncia o abbia manifestato l'intenzione di farlo o abbia assistito o sostenuto una persona tesserata che abbia presentato una segnalazione o una denuncia o abbia reso testimonianza o sia stata audita dal Procuratore Federale in un procedimento per fatti di abuso, violenza, molestia e discriminazione ovvero abbia adottato una qualsiasi iniziativa relativa alle politiche di safeguarding. Costituisce altresì illecito disciplinare l'aver posto in essere un comportamento ritorsivo nei confronti dei sopra citati soggetti, come pure l'aver effettuato una segnalazione manifestamente infondata con dolo o colpa grave.